



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

**COPIA**

## COPIA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

### NUMERO DI REGISTRO GENERALE 7

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 07-01-20

---

---

**OGGETTO: Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi associazione provinciale protezione animali servizio provinciale di Ascoli Piceno anno 2019.**

---

---

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio

#### IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSO che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che *"I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti"*;

PREMESSO che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.4, c.1 stabilisce che: *"I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti"* e all'art. 2 c.11 prevede che *"Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale"*;

Visto l'art. 2 della L. R. 20 gennaio 1997, n.10 che prevede che *"I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:*

*a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n.320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;*

*b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;*

*c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;*

*c bis) alla riduzione del fenomeno del randagismo attraverso campagne di sterilizzazione degli animali di proprietà, promozione delle adozioni attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nei canili, gattili e rifugi, direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 15/2012 , anche stipulando apposite convenzioni. A tal fine i Comuni devono indicare sul proprio sito istituzionale il nome della struttura ove sono detenuti i propri animali, l'ubicazione, gli orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione utile alla promozione delle adozioni;*

*d) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21"*;

ATTESO che la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e la legge Regionale n. 12 del 2012 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" stabiliscono le modalità con le quali gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per la prestazione di servizi e attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato, fra cui attività e servizi assunti integralmente in proprio e attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

RICHIAMATI i pareri della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Basilicata 29/11/2003 n. 1022 – TAR Lombardia, Milano, III 12/01/99 N. 108 e 09/03/00 n. 1869) in base ai quali, in caso di

Associazioni di volontariato alle quali l'ordinamento riserva una particolare posizione, favorendone l'apporto ausiliario nei confronti della P.A, ma senza alcuna loro assimilazione alla logica di mercato, non possono essere richieste offerte indicanti un corrispettivo per i servizi da prestare, posto che le risorse economiche di cui possono beneficiare si alimentano in via esclusiva con i rimborsi delle spese sostenute, ivi compresi gli oneri di copertura assicurativa dei volontari impiegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 18/06/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato conferito il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti al canile multizonale di Offida ed è stato approvato lo schema di convenzione da sottoporre all'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno;

VISTO che l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno, attraverso l'opera quotidiana svolta dai propri associati e volontari, svolge un importante ed apprezzato servizio di censimento, cura e sensibilizzazione al rispetto degli animali;

VISTA la collaborazione anche per l'anno 2019 di detta associazione nonché della Energieoffida s.r.l. quale gestore del canile rifugio multizonale di Offida, rinnovando l'incarico alle condizioni previste nella convenzione allegata alla predetta deliberazione n. 79 del 18/06/2019;

LETTA la convenzione sottoscritta fra le parti in data 15.7.2019;

Ritenuto di dover procedere, per l'anno 2019, all'impegno di spesa e alla successiva liquidazione della somma complessiva di euro 12.775,00, il cui onere può essere fronteggiato mediante imputazione allo stanziamento di cui ai capitoli 72/1 e 172/2, gestione competenza, del predisponendo bilancio 2020/2022;

## D E T E R M I N A

- di assumere, per quanto sopra, l'impegno di spesa di euro 12.775,00 sui cap. 72/1 e 172/2 del predisponendo bilancio 2020/2022;

- di liquidare con successivo provvedimento, nei limiti dell'impegno assunto, le spese inerenti il servizio in questione;

- di dare atto che tali liquidazioni sono subordinate alla emissione di documenti attestanti il servizio prestato;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ed il D.L. n.187/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente SMARTCIG ZA32B70966 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Responsabile dell'Area  
F.to Giovanni Vagnoni

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 27-01-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2020 al 11-02-2020.

Li 27-01-2020

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area  
Giovanni Vagnoni